



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORD. N. 19

Li 31/12/2018

Oggetto: **DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO UTILIZZO E SPARO DI PETARDI E MORTARETTI NEL TERRITORIO DI ALTAVILLA MILICIA DAL 22 DICEMBRE 2018 AL 7 GENNAIO 2019.**

IL SINDACO

PREMESSO:

- che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti; - che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito; - che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale dovuti oltre che per l'inquinamento acustico anche per l'aumento di polveri sottili nell'aria; - che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;

DATO ATTO:

- Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
- Che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- Che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

RILEVATA, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di frequenza di pubblico;

RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in

via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli **artifici** pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

VISTI:

- l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;
- gli art. 650 e 703 del c.p.;
- il Decreto del Ministero dell'interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";
- la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;
- l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

nel periodo: dal giorno 22 dicembre 2018 al giorno 7 gennaio 2019, il divieto, su tutto il territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili.

Deroga alla presente ordinanza verrà concessa alle attività ricettivo-alberghiere, già in possesso delle previste autorizzazioni.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

DISPONE

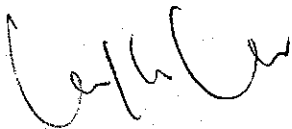
che la presente ordinanza venga:

pubblicata sul sito internet del Comune di Altavilla Milicia ed all'albo pretorio on-line.
trasmissa al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri, al Commissariato P.S. di Bagheria per il controllo sull'osservanza del presente provvedimento;
trasmissa al signor Prefetto di Palermo.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data della pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni entro 120 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale Altavilla Milicia, 21.12.2018



F.to : IL SINDACO
Avv. Giuseppe Virga